



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V  
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 367 *final* del 28 giugno 2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0210(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

La prima direttiva sui servizi di pagamento (*Payment Services Directive* o PSD)<sup>1</sup>, adottata nel 2007, ha istituito un quadro giuridico armonizzato per la creazione di un mercato dei pagamenti integrato nell'Unione europea. Partendo da tale regolamentazione, la seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2)<sup>2</sup> fornisce un quadro giuridico per tutti i pagamenti al dettaglio nell'UE, sia in euro che in altre valute, nazionali e transfrontalieri. La PSD2, infatti, ha affrontato gli ostacoli relativi ai nuovi tipi di servizi di pagamento, ha migliorato il livello di protezione e sicurezza dei consumatori e disciplinato nuovi servizi di pagamento basati sullo scambio di dati tra gli operatori (cd. *open banking*). Sebbene la maggior parte delle disposizioni della PSD2 siano diventate applicabili a partire da gennaio 2018, alcune, come quelle riguardanti l'autenticazione forte del cliente, sono entrate in applicazione soltanto a partire da settembre 2019.

La PSD2 contiene, tra le altre, norme in materia di prestazione di servizi di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, e previsioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza di una specifica categoria di prestatori di servizi di pagamento, segnatamente gli istituti di pagamento (IP). Le altre categorie di prestatori di servizi di pagamento comprendono in particolare gli enti creditizi, che sono disciplinati dalla normativa bancaria dell'UE<sup>3</sup>, e gli istituti di moneta elettronica (IMEL), che sono disciplinati dalla direttiva sulla moneta elettronica<sup>4</sup>.

Considerato il quadro normativo vigente al livello europeo, con la comunicazione del 2020 relativa

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2007/64, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2015/2366, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi.

<sup>4</sup> Direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

a una Strategia in materia di pagamenti al dettaglio<sup>5</sup>, la Commissione ha definito le priorità riguardo al settore dei pagamenti al dettaglio per la durata del mandato dell'attuale collegio dei commissari (2019-2024). Nella Strategia in materia di pagamenti al dettaglio si annunciava che *"alla fine del 2021 la Commissione [avrebbe avviato] un riesame esaustivo dell'applicazione e dell'impatto della PSD2"*. Il riesame è stato debitamente effettuato, anche nel corso del 2022, e ha portato alla decisione della Commissione di proporre alcune modifiche alla PSD2, al fine di migliorarne il funzionamento e il coordinamento con altri ambiti della regolamentazione europea. Tali modifiche sono contenute in due proposte, entrambe presentate dalla Commissione il 28 giugno 2023: *i)* una proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica, incentrata sulla concessione di licenze e sulla vigilanza degli istituti di pagamento (PSD3)<sup>6</sup>; *ii)* la presente proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento nell'UE (PSR).

La Commissione europea, quindi, modifica la tecnica legislativa finora adottata, basata sul ricorso al solo strumento della direttiva e propone di riorganizzare la normativa europea sui servizi e gli strumenti di pagamento al dettaglio in due distinti atti legislativi (una direttiva PSD3 e un regolamento PSR, appunto). La Commissione ha riscontrato, infatti, un livello di applicazione delle norme contenute nella PSD2 non uniforme tra gli Stati membri e ha ritenuto opportuno trasferire parte delle disposizioni all'interno di un regolamento, immediatamente applicabile. Nel dettaglio, la proposta di direttiva contiene le norme relative all'autorizzazione e alla vigilanza sugli istituti di pagamento (inclusi gli istituti di moneta elettronica), mentre le norme applicabili a tutti i prestatori di servizi di pagamento (ad es., in materia di trasparenza e di diritti/doveri delle parti) confluiscono all'interno della presente proposta di regolamento (PSR). Come anticipato, inoltre, la presente revisione consente di migliorare il coordinamento con altri provvedimenti normativi: in tal senso la proposta di direttiva (PSD3) assorbe ed aggiorna le previsioni ad oggi contenute nella direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che verrà conseguentemente abrogata. Con l'adozione della PSD3, quindi, si creerà una nuova e unica figura di istituto di pagamento che assorbirà al suo interno sia gli istituti di pagamento previsti in PSD2 che gli istituti di moneta elettronica attualmente disciplinati dalla richiamata direttiva del 2009.

L'iniziativa, inoltre, è pienamente coerente con altre iniziative della Commissione delineate nella sua Strategia in materia di finanza digitale per l'UE<sup>7</sup>, che è stata adottata unitamente alla strategia in materia di pagamenti al dettaglio, ed è volta a promuovere la trasformazione digitale della finanza e dell'economia dell'UE e a eliminare la frammentazione del mercato interno digitale.

La proposta è altresì coerente con la comunicazione del 2021 della Commissione *"Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza"*<sup>8</sup>, che ha ribadito l'importanza della Strategia in materia di pagamenti al dettaglio e dell'innovazione digitale della finanza, ai fini del rafforzamento del mercato unico per i servizi finanziari. La stessa comunicazione

<sup>5</sup> COM(2020) 592 final del 24 settembre 2020.

<sup>6</sup> COM(2023)366 final del 28 giugno 2023.

<sup>7</sup> COM(2020) 591 final del 24 settembre 2020.

<sup>8</sup> COM(2021) 32 final del 19 gennaio 2021.



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

ha confermato che i servizi della Commissione e della Banca centrale europea avrebbero riesaminato congiuntamente a livello tecnico un'ampia gamma di questioni politiche, giuridiche e tecniche derivanti anche dalla possibile introduzione di un euro digitale, tenendo conto dei rispettivi mandati previsti dai Trattati dell'UE. Tanto premesso, si evidenzia altresì come la proposta di revisione della PSD2 figuri nel programma di lavoro della Commissione per il 2023, unitamente a una prevista iniziativa legislativa su un quadro per l'accesso ai dati finanziari, che estende a un maggior numero di servizi finanziari l'accesso ai dati finanziari e il loro utilizzo al di là dei conti di pagamento<sup>9</sup>.

Le disposizioni vigenti pertinenti per la presente iniziativa coinvolgono altre normative nel settore dei pagamenti al dettaglio, altre normative in materia di servizi finanziari che interessano anche i prestatori di servizi di pagamento e normative dell'Unione di applicazione orizzontale che incidono sul settore dei pagamenti al dettaglio. Nell'elaborazione della presente proposta la Commissione europea ha garantito la coerenza con tali disposizioni. Nel dettaglio, oltre alle previsioni già citate, le altre normative in materia di pagamenti al dettaglio comprendono: i) il regolamento relativo all'area unica dei pagamenti in euro (*Single Euro Payments Area* o SEPA) del 2012, che armonizza i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro<sup>10</sup>. Sul punto si evidenzia che il 26 ottobre 2022 la Commissione ha proposto una modifica del regolamento SEPA al fine di accelerare e facilitare l'utilizzo dei pagamenti istantanei in euro nell'UE<sup>11</sup>. Tale proposta prevede l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento che offrono pagamenti istantanei in euro di fornire agli utenti un servizio di verifica della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario che viene esteso dalla presente proposta a tutti i bonifici in qualsiasi valuta dell'UE; ii) il regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri che equipara le tariffe dei trasferimenti transfrontalieri in euro a quelle applicate ai trasferimenti nazionali<sup>12</sup>; iii) il regolamento relativo alle commissioni interbancarie che stabilisce livelli massimi per tali commissioni<sup>13</sup>. La presente proposta è, altresì, coerente con l'obiettivo di migliorare l'accesso al contante consentendo agli esercenti di offrire, nei negozi fisici, servizi di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte di un cliente. I lavori sull'accesso al denaro contante devono essere considerati anche nel contesto della Strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, che ha indicato come obiettivo strategico che il contante dovrebbe rimanere ampiamente accessibile.

Tra le altre normative pertinenti in materia di servizi finanziari figurano: i) la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (*Settlement Finality Directive* o SFD), di cui è prevista una modifica mirata nella proposta di direttiva PSD3 che accompagna il presente regolamento; ii) il regolamento relativo ai mercati delle crypto-attività (*Market in Crypto-Assets Regulation* o MiCAR)<sup>14</sup>; iii) il regolamento sulla

<sup>9</sup> COM(2023)360 final del 28 giugno 2023.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012.

<sup>11</sup> COM(2022) 546 final, il cui negoziato è attualmente in discussione presso i colegislatori.

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2021/1230, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione.

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2015/751, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2023/1114, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività.



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

resilienza operativa digitale relativo alla cybersicurezza (DORA)<sup>15</sup>; iv) la direttiva antiriciclaggio (AML), per la quale è attualmente in fase di discussione presso i colegislatori un pacchetto di proposte di modifica.

La presente proposta è altresì coerente con la normativa pertinente dell'UE di carattere più generale, comprendente il regolamento sulla protezione dei dati<sup>16</sup>.

Alla luce del contesto normativo di riferimento sopra sinteticamente descritto, si evidenzia come a livello contenutistico la proposta di direttiva è in larga misura la trasposizione e il rafforzamento delle norme in materia di sicurezza, trasparenza e rapporti tra le parti di un servizio di pagamento, allo stato contenute nella PSD2.

Nel dettaglio, la proposta esprime l'esigenza di definire chiaramente le cc.dd. *Merchant Initiated Transactions* (MITs) e le *Mail Orders or Telephone Orders* (MOTOs), oltre a rivedere la definizione di "remote payment transaction". In secondo luogo, alcune delle disposizioni relative all'*open banking* sono state modificate e aggiornate sia per risolvere alcune delle criticità emerse in fase di applicazione sia per incorporare alcune disposizioni emanate in normativa secondaria a valle della PSD2. Tra le principali novità vi è l'imposizione dell'obbligo di interfaccia dedicata per l'accesso delle terze parti e l'eliminazione del requisito della c.d. *fallback solution*.

In materia di sicurezza sui pagamenti, sono di particolare rilievo le disposizioni relative alle nuove tipologie di frode come lo "spoofing" (cd. "impersonation fraud"), in cui un soggetto terzo assume in modo fraudolento le vesti del prestatore di servizi di pagamento inducendo il cliente ad autorizzare una transazione mediante il ricorso a tecniche manipolative da parte del truffatore, che ad esempio utilizza il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del PSP. Inoltre, la Commissione propone ulteriori misure antifrode che comprendono: i) un'estensione dei servizi di verifica della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario (cd. "IBAN/name check") per tutti i bonifici (attualmente in discussione con riferimento alla proposta di regolamento sui pagamenti istantanei); ii) la condivisione tra PSP delle informazioni relative alle frodi nel pieno rispetto del GDPR (tramite piattaforme informatiche dedicate); iii) il rafforzamento del monitoraggio delle transazioni; iv) l'obbligo per i PSP di svolgere azioni educative per aumentare la consapevolezza delle frodi nei pagamenti tra i loro clienti e il personale; v) una specificazione più puntuale dei casi in cui il consumatore ha diritto al rimborso nonostante abbia autorizzato la transazione<sup>17</sup>.

Inoltre, sempre al fine di rafforzare la sicurezza dei pagamenti e confermare la fiducia degli utenti nel settore, sono introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'autenticazione forte del cliente (cd.

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2022/2554, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

<sup>16</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

<sup>17</sup> La proposta, in particolare, prevede diritti di rimborso nelle seguenti situazioni: per gli utenti che hanno subito danni causati dal mancato rilevamento da parte del servizio *IBAN/name check* di una mancata corrispondenza tra il nome e l'IBAN del beneficiario, e per gli utenti vittime di una frode di "spoofing" in cui l'autore contatta l'utente fingendo di essere un dipendente del PSP del consumatore. Sul punto si precisa, che allo stato la proposta prevede che le vittime di frodi di "spoofing" possono avere diritto a richiedere il risarcimento dei danni al proprio PSP per l'intero importo della transazione fraudolenta, a condizione che includano la presentazione di una denuncia di polizia e la notifica al PSP senza indebito ritardo. In ogni caso, il rimborso non sarebbe dovuto in caso di dolo o colpa grave da parte della vittima.



“*strong customer authentication*” o SCA), volte a: i) chiarire il perimetro delle esenzioni introducendo nel contempo salvaguardie per garantire che i pagatori rimangano comunque protetti dalle frodi; ii) semplificare l'applicazione della SCA ai servizi di informazione sui conti di pagamento. Nel dettaglio, la proposta di PSR prevede che le banche titolari di conti di pagamento applicheranno la SCA solo per il primo accesso ai dati dei conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti bancari, a meno che non vi siano ragionevoli motivi per sospettare una frode. I fornitori di servizi di informazioni sui conti saranno quindi responsabili della SCA per i successivi accessi ai dati; iii) chiarire le modalità di applicazione della SCA nel caso di pagamenti tramite portafogli digitali *pass-through* (in cui una carta di pagamento virtuale è memorizzata sul portafoglio); iv) prevedere diverse modalità di esecuzione della SCA, anche per il tramite di tecnologie o dispositivi differenti che tengano conto delle esigenze di inclusione finanziaria e assicurino la possibilità di effettuare la SCA alle persone con disabilità o interessate da altre circostanze che potrebbero impedire loro l'accesso.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in base al quale l'Unione europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, par. 1 e 2, TUE).

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla luce delle seguenti considerazioni. La base giuridica della PSD2 è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce alle istituzioni europee il compito di stabilire le disposizioni volte a instaurare il mercato interno e a garantirne il corretto funzionamento in linea con l'articolo 26 TFUE.

Con riferimento al tipo di atto giuridico, la presente proposta assume le forme di un regolamento, seguendo un approccio differente rispetto alla PSD2. Infatti, ai fini di un'attuazione più coerente negli Stati membri, in diversi settori della normativa dell'UE in materia di servizi finanziari<sup>18</sup> si è ritenuto opportuno adottare norme applicabili alle imprese finanziarie in un regolamento direttamente applicabile. La valutazione condotta in vista della revisione della PSD2 ha portato alla conclusione che tale approccio sarebbe appropriato anche per quanto riguarda la normativa sui pagamenti e, di conseguenza, all'inserimento delle modifiche della PSD2 proposte in due atti legislativi distinti: la presente proposta di regolamento contenente norme per i prestatori di servizi di pagamento e i consumatori e una proposta di direttiva contenente in particolare norme relative all'autorizzazione degli istituti di pagamento e alla loro vigilanza.

<sup>18</sup> Quali norme prudenziali per le banche o norme sui mercati dei valori mobiliari.



## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, in relazione al perseguimento degli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno. Segnatamente, tali obiettivi non potrebbero essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, potendo invece essere conseguiti a livello dell'Unione, in particolare alla luce delle specificità del mercato dei pagamenti e del carattere transfrontaliero di molti servizi e attività aventi medesimo oggetto. In tal senso, i prestatori di servizi di pagamento si avvalgono ampiamente della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento. Al fine di garantire condizioni armoniose e condizioni di parità nel mercato interno per i servizi di pagamento al dettaglio, è necessaria una normativa a livello dell'UE. Questa logica sta alla base della prima e della seconda direttiva sui servizi di pagamento e continua a valere anche per la presente proposta.

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione risultano limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno.

La proposta, in particolare, contiene misure di proporzionalità mirate, quali la possibilità, nel settore dei servizi di *open banking*, per un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, di ottenere dalla propria autorità nazionale competente una deroga all'obbligo di disporre di un'interfaccia dedicata per l'accesso ai dati. Allo stesso modo, coerenti rispetto al principio della proporzionalità appaiono altresì le disposizioni relative all'applicazione della SCA, compresi i chiarimenti sugli ambiti di esenzione e sull'applicazione di diverse soluzioni di autenticazione forte per soddisfare le esigenze della clientela, specialmente di quella più fragile.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali della proposta è complessivamente positiva, seppur con i dovuti affinamenti che verranno proposti in corso di negoziato, in quanto la stessa risponde alla necessità di implementare un quadro normativo europeo armonizzato e innovativo corrispondente al mercato dei servizi di pagamento. Gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta, unitamente alla proposta di direttiva sui servizi di pagamento (PSD3) partono dalle risultanze dell'applicazione della PSD2. Come evidenziato nella valutazione d'impatto della Commissione europea che ha accompagnato le proposte PSD3 e PSR, nonostante i risultati positivi conseguiti dalla PSD2, il mercato dei pagamenti dell'UE presenta quattro problemi fondamentali:

- 1) il rischio di frodi, soprattutto mediante l'impiego di nuove tecnologie, resta alto e potrebbe minare la fiducia degli utenti verso il sistema dei pagamenti;
- 2) la necessità di migliorare il funzionamento dei servizi di *open banking*, introdotti con la



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

PSD2;

- 3) rendere i poteri e gli obblighi delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'UE coerenti;
- 4) superare le disparità di condizioni tra le banche e i prestatori di servizi di pagamento non bancari.

Alla luce di tali rilievi, le proposte PSD3 e PSR si prefiggono quattro obiettivi specifici, che corrispondono ai problemi individuati:

- 1) rafforzare la protezione degli utenti e la loro fiducia nei pagamenti;
- 2) migliorare la competitività dei servizi di *open banking*;
- 3) migliorare l'applicazione e l'attuazione negli Stati membri;
- 4) migliorare l'accesso (diretto o indiretto) dei prestatori di servizi di pagamento non bancari ai sistemi di pagamento e ai conti bancari.

Come anticipato, il pacchetto PSD3-PSR contribuirà alla semplificazione amministrativa, attraverso la fusione dei regimi per i due tipi di prestatori di servizi di pagamento non bancari, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, che sono stati finora oggetto di due diversi atti legislativi. L'iniziativa contiene altresì misure volte a migliorare i diritti e l'informazione dei consumatori, l'inclusione finanziaria delle persone disabili e di chiunque altro incontri difficoltà nell'uso dell'autenticazione forte del cliente, nonché ad accrescere la disponibilità di contante.

La valutazione d'impatto allegata alle proposte presenta un pacchetto di opzioni prescelte volte al conseguimento degli obiettivi specifici:

- per quanto concerne l'obiettivo specifico 1, la proposta PSR prevede una migliore applicazione dell'autenticazione forte del cliente, una base giuridica che preveda lo scambio di informazioni in materia di frodi e un obbligo a informare i clienti in merito alle frodi, l'estensione della verifica dell'IBAN a tutti i bonifici e l'inversione condizionata di responsabilità per le frodi che inducono a effettuare pagamenti erroneamente ritenuti come dovuti (*authorised push payments*); l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di migliorare l'accessibilità dell'autenticazione forte del cliente per gli utenti con disabilità, le persone anziane e per chiunque altro incontri difficoltà nell'uso dell'autenticazione forte del cliente; misure per migliorare la disponibilità di contante; il miglioramento dei diritti dell'utente e delle informazioni fornitegli;
- per quanto concerne l'obiettivo specifico 2, la proposta PSR impone un obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto (ASPSP) di predisporre un'interfaccia dedicata per l'accesso ai dati; "pannelli di gestione delle autorizzazioni" (*dashboard*) volti a consentire agli utenti di gestire le autorizzazioni di accesso ai servizi bancari aperti concesse; specifiche maggiormente dettagliate dei requisiti minimi per le interfacce di dati per i servizi bancari aperti;
- per quanto concerne l'obiettivo specifico 3, con le proposte PSD3 e PSR si mira a spostare gran parte delle disposizioni della PSD2 in un regolamento direttamente applicabile, mantenendo nell'attuale proposta di direttiva PSD3 le sole previsioni in tema di autorizzazione e vigilanza che necessitano dell'attività di recepimento degli Stati membri per l'attuazione; altre finalità concernono il rafforzamento delle disposizioni riguardanti le



sanzioni, precisazioni riguardo ad aspetti che presentano ambiguità l'integrazione dei regimi di autorizzazione per gli IP e gli IMEL;

- in relazione all'obiettivo specifico 4, la proposta PSR prevede il rafforzamento dei diritti degli IP/degli IMEL per quanto riguarda l'accesso al conto bancario. Allo stesso tempo, la proposta PSD3, tramite la modifica alla SFD consentirà la partecipazione diretta degli IP e degli IMEL a tutti i sistemi di pagamento, inclusi quelli designati dagli Stati membri a norma della SFD, con ulteriori precisazioni sulle procedure di ammissione e di valutazione dei rischi.

Considerato il contenuto del progetto di riforma e gli obiettivi sopra sinteticamente riportati, con riferimento alle proposte PSD3-PSR è stata manifestata una moderata urgenza, attesa anche la necessità di contemperare eventuali esigenze contrapposte. Da un lato, infatti, la definizione dei contenuti della proposta di regolamento in esame richiede un'attenta analisi del mercato dei servizi di pagamento, delle specificità dei singoli segmenti componenti lo stesso e delle interrelazioni con altre discipline settoriali già vigenti nell'ambito dell'UE (segnatamente, le disposizioni relative all'accesso ai sistemi di pagamento, alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo o al Regolamento relativo ai mercati delle crypto attività). Dall'altro, l'esigenza di rendere effettive le modifiche alla PSD2 che consentano di raggiungere gli obiettivi sopra riportati rende necessaria l'adozione tempestiva di un quadro normativo europeo di riforma, anche rispetto alla necessità sia di evitare fenomeni di *regulatory gap* e di frammentazione del mercato interno.

## 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nella proposta di direttiva, allo stato, possono ritenersi in generale conformi all'interesse nazionale attesa l'importanza che rivestono gli obiettivi sopra rappresentati per il mantenimento e lo sviluppo del settore dei pagamenti in Italia. In particolare, la razionalizzazione del quadro normativo operata per il tramite delle proposte PSD3-PSR contribuirà a una maggiore certezza delle previsioni applicabili da parte degli operatori e degli utenti del settore dei pagamenti.

A ciò si aggiunga che le previsioni del PSR e, in particolare, quelle riguardanti la prevenzione e la gestione delle frodi e della sicurezza del mercato dei pagamenti, contribuiranno a rafforzare l'ecosistema dei pagamenti in Europa, a beneficio anche del mercato italiano, aiutando ad esempio a superare i dubbi interpretativi e le criticità applicative registrate per alcune delle disposizioni della PSD2, quali alcune categorie di esenzioni dalla SCA.

Infine, si evidenzia come risulti conforme all'interesse nazionale anche la proposta contenuta nella PSD3, al fine di favorire l'accesso al contante anche per finalità di inclusione finanziaria, di esentare gli esercenti dall'obbligo di dotarsi di un'autorizzazione come istituto di pagamento quando offrono servizi di prelievo di contante presso il proprio negozio e al di fuori di un'operazione di compravendita (*cash-in*) a condizione che l'ammontare di contante prelevato non superi i 50 euro. Similmente, nello stesso senso vanno le previsioni volte a migliorare i diritti e l'informazione dei consumatori, l'inclusione finanziaria delle persone con disabilità, delle persone anziane e di chiunque altro incontri difficoltà nell'uso dell'autenticazione forte del cliente, contenute nel PSR.





### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è oggetto di procedura legislativa ordinaria e assume la forma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

La proposta di regolamento, in particolare, è stata oggetto di una presentazione, a cura della Commissione europea, il 12 luglio 2023, in occasione della quale si è svolto anche il primo *meeting* del *Working Party on Financial Services* condotto dalla Presidenza spagnola del Consiglio e al quale partecipano, in qualità di membri, esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Il successivo incontro del *Working Party* si è svolto nella giornata del 26 settembre 2023 e ha avuto ad oggetto un'analisi più approfondita dei contenuti della proposta, con particolare riferimento alla disciplina delle frodi. La discussione si è focalizzata principalmente sui seguenti aspetti della proposta di regolamento: i) regime di responsabilità per le transazioni di pagamento fraudolente non autorizzate e in caso di frode con furto d'identità (cd. *impersonation frauds*); ii) obblighi di cooperazione; iii) introduzione di meccanismi di monitoraggio delle transazioni; iv) introduzione del servizio di verifica della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario; v) modifiche al regime dell'autenticazione forte del cliente; vi) iniziative di formazione e consapevolezza per clienti e dipendenti.

In occasione delle sedute del *Working Party* la delegazione italiana ha presentato la posizione nazionale, fornendo risposta ai quesiti formulati in relazione alle singole disposizioni della direttiva e sollevando alcune richieste di chiarimento. In data 1° settembre 2023 è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio un primo insieme preliminare di commenti riferiti all'intero articolato della proposta di regolamento. Le attività di disamina delle singole disposizioni della proposta di regolamento, di definizione della posizione italiana e di redazione delle risposte ai quesiti presentati in occasione dei *Working Party* sono condotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un costante coordinamento e collaborazione con Banca d'Italia, nella sua qualità di autorità di settore e in relazione all'incidenza della proposta su profili di competenza.

Anche a seguito dell'attività di analisi e confronto svolta in collaborazione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia, la delegazione italiana ha espresso, in generale, supporto rispetto agli obiettivi della proposta e alla struttura della stessa. In particolare, si condivide la suddivisione operata dalla Commissione europea in una proposta di direttiva PSD3 e di regolamento PSR, che avrà effetti positivi anche in tema di certezza giuridica. Allo stesso modo, si supporta l'assorbimento, da parte della proposta PSD3, delle relative disposizioni contenute nella direttiva sulla moneta elettronica, che verrà conseguentemente abrogata. Venendo poi alle singole previsioni sostanziali contenute nella proposta di regolamento in esame, nel corso dei primi incontri nonché nei primi commenti scritti, è stata evidenziata la necessità di:

- migliorare il coordinamento tra PSR e MICAR. In particolare, il PSR dovrebbe chiarire, almeno: i) quali tipologie di operazioni in cripto-attività si qualificano come servizi di pagamento; ii) se le disposizioni in materia di trasparenza, diritti e obblighi previste dalla



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

PSD2 (e successivamente dal PSR) sono interamente applicabili ai trasferimenti tramite token di moneta elettronica o altre cripto-attività utilizzate con funzione di pagamento;

- per quanto riguarda le definizioni, allineare quella di “*technical service provider*” tra PSD3 e PSR, oltre che suggerire l’opportunità di costruire una tassonomia dei servizi offerti da tali soggetti; allo stesso modo, è stato evidenziato che anche la definizione di “*agent*” sembra necessitare di interventi di allineamento. Viene evidenziata l’assenza della definizione di conto di moneta elettronica;
- con riguardo ai *technical service providers* (TSPs), in aggiunta alla creazione di una tassonomia, considerare la possibilità di applicare ai TSPs alcuni ulteriori requisiti nel contesto del pacchetto PSD3/PSR, tenendo conto della necessità di garantire la coerenza con i quadri settoriali pertinenti (ad esempio, avvicinandoli alla regolamentazione delle Telco);
- su *open banking*, preso atto della scelta della Commissione di non prevedere un regolamento contrattuale tra ASPSPs e TPPs, in continuità con la regolamentazione contenuta in PSD2, esprimere una posizione cautamente favorevole al considerando 56 della proposta PSR che apre alla possibilità di prevedere degli accordi e dei meccanismi di compensazione, anche se non previsti obbligatoriamente sui servizi c.d. a valore aggiunto. Sul punto si evidenzia come la previsione di una compensazione non debba essere necessariamente intesa come aggravio per la clientela, ma possa andare a beneficio degli operatori che offrono servizi a valore aggiunto e favorire un’allocazione più trasparente degli oneri del sistema. Si supporta l’introduzione dell’obbligo di avere almeno una interfaccia dedicata (art. 35), ma si ritengono necessari chiarimenti per evitare l’incongruenza tra due previsioni, nell’articolo 35 (assenza obbligo di una *fallback* permanente) e nell’articolo 38 (adozione di un’alternativa di rimedio rapida ed efficace, non realizzabile tecnicamente in tempi brevi e al verificarsi di episodi di indisponibilità dell’interfaccia dedicata). Si reputano necessari chiarimenti sulla possibilità che gli attuali standards sviluppati dal mercato possano essere considerati in linea con i requisiti dell’articolo 35 ed è auspicabile una rivalutazione del ruolo dell’Autorità competente rispetto alle notifiche di eventuali indisponibilità delle interfacce (art.38), in quanto l’attribuzione di compiti gestionali e valutativi rispetto a richieste autorizzative relativamente a soluzioni tecniche temporanee risulta impraticabile ed incompatibile con la salvaguardia della continuità dei servizi di pagamento. In generale, si reputa opportuno precisare e circoscrivere più in dettaglio i compiti di vigilanza dell’Autorità Competente al fine di garantire il rispetto del Regolamento;
- approfondire la discussione e l’analisi sul trattamento delle *impersonation frauds* (art. 59), al fine di valutarne anche l’impatto sui PSPs ed evitare arretramenti di tutela per gli utenti rispetto alla disciplina della PSD2;
- chiarire le modifiche al regime dell’autenticazione forte del cliente;
- chiarire i presupposti che legittimano i poteri di *product intervention* dell’EBA;



- riconsiderare l'attuale impostazione che prevede l'inserimento della disciplina sanzionatoria soltanto nel Regolamento, e non anche nella Direttiva, sollecitando l'allineamento ad altri pacchetti normativi relativi a materie affini (es. CRD/CRR; MIFID/MIFIR);
- superare, con riferimento alla materia sanzionatoria, i numerosi e non giustificati disallineamenti (ad es. in materia di: scambi informativi tra Autorità competenti e Autorità giudiziarie; *temporary ban*; elementi per la determinazione delle sanzioni; pubblicazione delle sanzioni; *reporting* all'EBA) rispetto all'impianto sanzionatorio adottato in altre normative in materia finanziaria, anche al fine di evitare ulteriore frammentazione delle norme in fase di recepimento.

Con riferimento ai predetti ambiti, si segnala che è previsto il proseguimento delle attività negoziali con specifico riferimento alle questioni oggetto di maggiore attenzione, per come individuate nel corso delle riunioni dei *Working Party* e segnalate dagli Stati membri. In particolare, la Presidenza spagnola pianifica di organizzare un terzo incontro del *Working Party* nella seconda metà di ottobre 2023, al fine di proseguire il confronto sul tema delle frodi e di iniziare quello relativo all'ambito di applicazione.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento, essendo coerente con l'impostazione della PSD2, ad avviso della Commissione europea non comporterebbe implicazioni in termini di costi, di oneri amministrativi e di impiego delle risorse per le autorità dell'Unione europea e per le autorità nazionali competenti, né determinerebbe importanti impatti sugli operatori del mercato, in termini di maggiori investimenti necessari per assicurare la conformità alle disposizioni ivi previste.

Si ritiene opportuno evidenziare, tuttavia, che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

Peraltro, con particolare riferimento agli impatti finanziari del regolamento in esame sugli operatori del settore, la stessa valutazione d'impatto della Commissione europea che accompagna la proposta evidenzia che:

- l'estensione dell'*IBAN/name check* ai pagamenti e ai prestatori di servizi di pagamento attualmente non contemplati dalla proposta della Commissione relativa ai pagamenti istantanei interesserà 1200 - 1300 prestatori di servizi di pagamento (principalmente in Stati membri non appartenenti alla zona euro, posto che per i prestatori di servizi di



pagamento dell'area euro l'introduzione dell'*IBAN/name check* discenderà invece dall'applicazione del nuovo regolamento sui c.d. pagamenti istantanei), con un costo in media di alcune centinaia di migliaia di euro una tantum e di alcune decine di migliaia di euro per spese di manutenzione annue.;

- nell'ambito dei servizi di *open banking* la creazione di pannelli di gestione delle autorizzazioni costerà fino a 47 milioni di euro una tantum per le banche e per gli altri prestatori di conti di pagamento. L'aggiornamento delle interfacce di dati in funzione delle nuove prescrizioni minime dovrebbe avere un costo una tantum di circa 185 milioni di euro, compensato dall'eliminazione dell'attuale obbligo di un'"interfaccia di riserva" e da altri risparmi;
- i principali sistemi di pagamento, ai quali i prestatori di servizi di pagamento non bancari potranno avere accesso in applicazione delle nuove disposizioni, dovranno gestire le domande di partecipazione dei prestatori di servizi di pagamento non bancari, con conseguenze amministrative;
- le altre misure avranno costi reali contenuti per i prestatori di servizi di pagamento, ad esempio le misure volte a facilitare l'utilizzo dell'autorizzazione forte del cliente e le campagne di informazione antifrode.

## 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta potrà generare effetti positivi sull'ordinamento nazionale, in quanto la modifica e l'innovazione del quadro normativo a livello europeo per il settore dei pagamenti potrà consentire di conseguire svariati effetti benefici, quali, a titolo esemplificativo:

- razionalizzare e rendere immediatamente applicabili le previsioni relative alla sicurezza, alla trasparenza e ai diritti degli utenti, grazie all'adozione di un regolamento europeo;
- chiarire l'ambito di applicazione dell'autenticazione forte del cliente, al fine di evitare che determinati pagamenti siano impropriamente esentati da tale procedura. Sempre in materia di prevenzione delle frodi, l'impiego di soluzioni e servizi innovativi (come l'*IBAN/name check*) potrebbe avere effetti positivi, migliorando la resilienza del sistema dei pagamenti in Europa e in Italia;
- migliorare l'accessibilità dell'autenticazione forte del cliente per gli utenti con disabilità, le persone anziane e per chiunque altro incontri difficoltà nell'uso dell'autenticazione forte del cliente;
- rafforzare le previsioni volte a migliorare la disponibilità di contante.

Trattandosi di un regolamento europeo, immediatamente applicabile, gli adeguamenti resi necessari dalla proposta per quanto concerne l'ordinamento nazionale potrebbero richiedere la modifica e/o l'abrogazione parziale delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza dei servizi di pagamento e di moneta elettronica, in particolare quelle di cui al Titolo VI, Capo II-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB), della disciplina recata dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, per come successivamente modificato e integrato), nonché



delle relative disposizioni secondarie della Banca d'Italia.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (articolo 24, comma 2, legge n. 234 del 2012).

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Le autorità competenti, che ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 sono responsabili a livello nazionale della vigilanza degli obblighi ivi previsti, sulla base dell'articolo 114 TFUE, continueranno ad avere la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni pertinenti anche ai sensi del presente regolamento. Il riordino dei predetti poteri e funzioni non sembra comportare, allo stato, particolari costi di adeguamento per la pubblica amministrazione, considerato come il mutato quadro normativo si inserirà in continuità con quanto già previsto dalla PSD2.

Si evidenziano, infine, le difficoltà attualmente legate alla stima dei costi di implementazione, anche in considerazione delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate alla proposta di regolamento.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Con riferimento agli impatti sulle imprese, queste sono interessate dall'iniziativa a doppio titolo, in qualità di utenti di servizi di pagamento (come esercenti o utenti commerciali) e in qualità di prestatori di servizi di pagamento, comprese le imprese FinTech che offrono servizi di pagamento (piccoli prestatori di servizi di pagamento, start-up, ecc.). Esse si trovano pertanto sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda del mercato dei pagamenti. I vantaggi per le imprese (incluse le PMI) in qualità di esercenti o di altri utenti aziendali dei sistemi di pagamento consisteranno nell'accesso a un maggior numero di servizi di pagamento a prezzi più competitivi. Tra le PMI, le imprese FinTech che offrono servizi di pagamento (prestatori terzi di servizi bancari aperti o prestatori di servizi di pagamento non bancari) trarranno vantaggio dal migliore funzionamento delle interfacce per i servizi bancari aperti o da un accesso migliore ai sistemi di pagamento. In generale le PMI su entrambi i lati del mercato saranno i maggiori beneficiari di questa iniziativa.

Svariati benefici sono attesi anche per la cittadinanza, con particolare riguardo alle misure volte a rafforzare le misure antifrode, migliorare i diritti e l'informazione dei consumatori, promuovere l'inclusione finanziaria e accrescere la disponibilità di contante.

### **Altro**

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della delegazione italiana potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate, con particolare riferimento ai profili illustrati nella sezione 3, paragrafo B, della



*Ministero  
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V  
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

presente relazione (Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune).

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Oggetto dell'atto:</b><br/>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.</p>   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Codice della proposta:</b> COM(2023) 367 <i>final</i> del 28 giugno 2023</li> <li>– <b>Codice interistituzionale:</b> 2023/0210(COD)</li> <li>– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero dell'economia e delle finanze</li> </ul>  |  |  |
| <p><b>Premessa:</b><br/>A livello generale si segnala che la proposta di regolamento in oggetto, oltre ad assorbire ed abrogare contestualmente la direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) e la direttiva 2009/110/CE sulla moneta elettronica, rappresenta una modifica dell'approccio regolatorio del legislatore europeo che, con riferimento alle norme applicabili a tutti i prestatori di servizi di pagamento (quali, ad esempio, in materia di trasparenza e di diritti/doveri delle parti), al fine prevede una cornice armonizzata per l'offerta e la regolamentazione dei servizi di pagamento, ha ritenuto opportuno trasferire parte delle disposizioni all'interno di un regolamento, immediatamente applicabile. Ne discende come le disposizioni contenute nella proposta di regolamento, abbiano tutte un potenziale impatto rispetto al <i>framework</i> normativo nazionale di seguito individuato, sia al livello primario che secondario, che dovrà essere nel suo complesso rivalutato anche alla luce della suddetta modifica dello strumento normativo.</p> |  |  |
| <p><b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b><br/>(articolo e paragrafo)</p>  | <p><b>Norma nazionale vigente</b><br/>(norma primaria e secondaria)</p>  | <p><b>Commento</b><br/>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</p> |
| <p>Articoli 1-2, paragrafi 1 e da 3 a 9</p>   | <p>Articoli 114-<i>bis</i>, 114-<i>sexies</i> decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario o TUB);</p> <p>Articolo 1, comma 1, lettera g); articolo 2, commi 1, 3, 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> decreto legislativo n. 11 del 2010.</p> | <p>La previsione fissa l'oggetto del regolamento in commento e ne precisa l'ambito di applicazione.</p> <p>Posto quanto riportato in premessa sulla rivalutazione dell'impianto normativo nazionale alla luce della modifica dello strumento normativo europeo (proposta di regolamento), si osserva come le disposizioni della</p>  |



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V  
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
|                         |   | proposta avranno un impatto sulla normativa nazionale di livello primario.<br><br>Intervento normativo di natura primaria.   |
| Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, comma 2 del decreto legislativo. n. 11 del 2010<br>Art. 32- <i>quater</i> del decreto legislativo n. 11 del 2010  | La proposta di regolamento dettaglia le ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione. Si osserva come le disposizioni della proposta avranno un impatto sulla normativa nazionale di livello primario.<br><br>Intervento normativo di natura primaria   |
| Articolo 3              | Articolo 1, comma 2, lettere f) numero 4); h- <i>bis</i> ), h- <i>bis</i> .1), h- <i>ter</i> ), h- <i>sexies</i> ), h- <i>septies</i> ), h- <i>septies</i> .1) del TUB<br><br>Articolo 1 del decreto legislativo n. 11 del 2010 | Norme primarie<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articoli 4, 5, 6        | Articoli 126- <i>bis</i> , 126- <i>quater</i> , 126- <i>octies</i> del TUB<br>Disposizioni di trasparenza   | Norme primarie<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articolo 7              | -   | La proposta introduce disposizioni in tema di informazione applicabili al servizio di prelievo contante, previsto dal corrispondente articolo 38 della proposta di direttiva PSD3. Si tratta di una disposizione innovativa rispetto al vigente quadro normativo.<br>Non si esclude la necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria per l'adeguamento del quadro di regolamentazione nazionale. |
| Articolo 8              | Articolo 127- <i>bis</i> del TUB  | Norme primarie<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articolo 9              | Articolo 126- <i>bis</i> del TUB  | Norme primarie<br>Intervento normativo di natura   |





Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V  
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | primaria   |
| Articolo 10, 11, 12, 13, 14                    | Articolo 126- <i>quater</i> del TUB<br>Disposizioni di trasparenza   | Norme primarie e secondarie.<br>Non si esclude la necessità di un<br>Intervento normativo di natura<br>primaria e secondaria.  |
| Articolo 15                                    | Articolo 5- <i>ter</i> , comma 2,<br>lettera g), del decreto<br>legislativo n. 11 del 2010   | Norme primarie<br>Intervento normativo di natura<br>primaria   |
| Articoli 16, 17                                | Articolo 126- <i>quater</i> del TUB<br>Disposizioni di trasparenza   | Le previsioni della proposta in<br>commento contengono la disciplina<br>delle informazioni al pagatore dopo il<br>ricevimento dell'ordine di pagamento e<br>al beneficiario dop l'esecuzione<br>dell'ordine. Tali disposizioni impattano<br>sulla disciplina primaria e secondaria<br>individuata, per cui potrebbe rendersi<br>necessario un intervento normativo di<br>natura primaria e secondaria. |
| Articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,<br>25, 26 | Articoli. 126- <i>quater</i> , 126- <i>quinquies</i> , 126- <i>sexies</i> , 126- <i>septies</i> del TUB<br><br>Disposizioni di trasparenza | Norme primarie e secondarie.<br>Non si esclude la necessità di un<br>Intervento normativo di natura<br>primaria e secondaria.  |
| Articoli 27, 28, 29                            | Articolo 2, commi 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> ,<br>Articoli 3 e 4 del decreto<br>legislativo n. 11 del 2010                           | Norme primarie<br>Intervento normativo di natura<br>primaria   |
| Articolo 30                                    | Articoli 114- <i>ter</i> , 126- <i>novies</i><br>del TUB<br><br>Disposizioni di trasparenza  | Norme primarie e secondarie.<br>Non si esclude la necessità di un<br>Intervento normativo di natura<br>primaria e secondaria.  |
| Articolo 31                                    | Articolo 30 del decreto<br>legislativo n. 11 del 2010<br><br>Disposizioni di vigilanza   | Norme primarie e secondarie.<br>Non si esclude la necessità di un<br>Intervento normativo di natura<br>primaria e secondaria.  |
| Articolo 32                                    | Articolo 114- <i>octiesdecies</i> del<br>TUB<br><br>Disposizioni di trasparenza  | Norme primarie e secondarie.<br>Non si esclude la necessità di un<br>Intervento normativo di natura<br>primaria e secondaria.  |
| Articoli 33, 34                                | Articoli 5- <i>ter</i> , 5- <i>quater</i> del  | Norme primarie.  |



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V  
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             | decreto legislativo n. 11 del 2010                                      | Intervento normativo di natura primaria.   |
| Articoli 35, 36, 37, 38, 39 | -   | L'iniziativa apporta una serie di modifiche mirate al quadro dell'open banking per migliorarne il funzionamento. Tra i nuovi requisiti sostanziali per l'accesso dedicato ai dati vengono proposte le interfacce dedicate e viene introdotto un elenco di ostacoli vietati all'accesso ai dati. Per gli intermediari, inoltre, non sarà più necessario mantenere permanentemente (a meno che non vi siano esenzioni) due interfacce di accesso ai dati (quella dedicata e la sua "fall-back"). Non si esclude la necessità di interventi normativi di carattere primario e secondario. |
| Articoli 40, 41, 42         | Articoli 5-ter, 5-quarter, 6-bis del decreto legislativo n. 11 del 2010 | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria   |
| Articoli 43, 44, 45         | -   | Non si esclude la necessità di un intervento normativo di natura primaria o secondaria.  |
| Articoli 46, 47             | Articoli 5-ter, 5-quarter del decreto legislativo n. 11 del 2010        | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria   |
| Articolo 48                 | -   | Non si esclude la necessità di un intervento normativo di natura primaria o secondaria.  |
| Articolo 49                 | Articolo 5 del decreto legislativo n. 11 del 2010                       | Norme primarie e secondarie.<br>Non si esclude la necessità di un Intervento normativo di natura primaria e secondaria.  |
| Articolo 50                 | -   | La previsione introduce un nuovo servizio di verifica della corrispondenza tra nome e IBAN del beneficiario, applicabile a tutti i bonifici. Considerata   |



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V  
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
|                                 |  | la portata innovativa della disposizione rispetto al vigente quadro normativo primaria e secondario, non si esclude la necessità di un intervento normativo di natura primaria o secondaria.  |
| Articolo 51                     | Articolo 6 del decreto legislativo n. 11 del 2010                  | La previsione, in tema di limiti e blocco degli strumenti di pagamento avrà un impatto sulla normativa primaria indicata.<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articoli 52, 53, 54, 55, 56     | Articoli 7, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010    | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articoli 57, 58, 59             | -  | Le previsioni introducono una nuova disciplina con riferimento alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento in caso di applicazione non corretta del servizio di verifica della corrispondenza, responsabilità dei prestatori di servizi tecnici e dei gestori di schemi di pagamento per mancata assistenza nell'applicazione dell'autenticazione forte del cliente e di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento in caso di frode con furto di identità.<br>Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria |
| Articoli 60, 61, 62, 63         | Articoli 12, 12-bis, 13, 14 del decreto legislativo n. 11 del 2010 | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articoli 64, 65, 66, 67         | Articoli 15, 16, 17, 18 del decreto legislativo n. 11 del 2010     | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73 | Articoli 19, 20, 21, 22, 23 del decreto legislativo n. 11 del 2010 | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria  |



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V  
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Articoli 74, 75, 76, 77, 78, 79 | Articoli 24, 25, 25-bis, 26, 27, 28 del decreto legislativo n. 11 del 2010   | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articolo 80                     | Articolo 29 del decreto legislativo n. 11 del 2010   | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articoli 81, 82                 | Articolo 6-ter del decreto legislativo n. 11 del 2010  | Norme primarie per cui potrà essere necessario un intervento normativo di natura primaria.  |
| Articoli 83, 84                 | -  | Le previsioni introducono nuovi meccanismi di monitoraggio delle operazioni e condivisione dei dati sulle frodi (art. 83) quali strumenti di prevenzione delle frodi. Inoltre, si prevede che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad informare i propri clienti sulle nuove tipologie di frodi e svolgere programmi a cadenza annuale di formazione dei propri dipendenti (art. 84). Considerata la portata innovativa della disposizione rispetto al vigente quadro normativo, non si esclude la necessità di un intervento normativo di natura primaria o secondaria. |
| Articoli 85, 86                 | Articolo 10-bis del decreto legislativo n. 11 del 2010   | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articoli 87, 88                 | -  | Considerata la portata innovativa della disposizione rispetto al vigente quadro normativo primaria e secondario, non si esclude la necessità di un intervento normativo di natura primaria o secondaria.  |
| Articolo 89                     | -  | -   |
| Articoli 90, 91                 | Articoli 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 114-septies, 114-novies, 114-decies 128-bis del TUB | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria  |



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V  
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Articolo 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010                             |   |
| Articoli 92, 93                              | -  | -   |
| Articoli 94, 95                              | Articolo 128-bis del TUB<br>Articolo 40 del decreto legislativo n. 11 del 2010 | Le previsioni dettano la disciplina in tema di risoluzione delle controversie e procedure di risoluzione alternativa delle controversie. Tali previsioni potranno avere un impatto sulla normativa nazionale individuata per cui non si esclude la necessità di un intervento normativo primario o secondario.  |
| Articolo 96                                  | Titolo VIII TUB  | Norme primarie.<br>Intervento normativo di natura primaria  |
| Articoli 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 | Articoli 32, 32-bis, 32-ter del decreto legislativo n. 11 del 2010             | Le disposizioni dettano la disciplina in tema di sanzioni amministrative, compresa la loro determinazione, diritto di ricorso e poteri delle autorità. Considerata la portata innovativa della disposizione rispetto al vigente quadro normativo primaria e secondario, non si esclude la necessità di un intervento normativo di natura primaria o secondaria. |
| Articoli 105, 106                            | -  | Gli articoli contengono previsioni relative agli atti delegati alla Commissione e alle modalità di esercizio della delega. Trattandosi di disposizioni immediatamente applicabili, riferite all'attività della Commissione, non si ritiene necessaria allo stato un'attività di adeguamento della normativa nazionale.  |
| Articolo 107                                 | -  | La previsione contiene la possibilità, riconosciuta agli Stati membri di poter adottare disposizioni più favorevoli per l'utente rispetto a quelle previste agli articoli 57 e 59, nonché misure di prevenzione delle frodi più rigorose di   |



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V  
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   |   | <p>quelle previste dagli articoli 83, paragrafo 1, e 84.</p> <p>Considerata la potenziale portata innovativa della disposizione rispetto al vigente quadro normativo primario e secondario, non si esclude la necessità di un intervento normativo di natura primaria o secondaria.</p> |
| Articolo 108      | - | <p>Tale previsione contiene una clausola di revisione dei contenuti della proposta di regolamento. Trattandosi di disposizioni immediatamente applicabili, non si ritiene necessaria allo stato un'attività di adeguamento della normativa nazionale.</p>                               |
| Articoli 109, 110 | - | <p>L'articolato dispone di modifiche al regolamento (UE) 1093/2010 e al regolamento (UE) 2017/2394. Trattandosi di disposizioni immediatamente applicabili, non si ritiene necessaria allo stato un'attività di adeguamento della normativa nazionale.</p>                              |
| Articoli 111, 112 | - | <p>Le disposizioni contengono indicazioni relativamente alla tabella di concordanza e all'entrata in vigore. Trattandosi di disposizioni immediatamente applicabili, non si ritiene necessaria allo stato un'attività di adeguamento della normativa nazionale.</p>                     |